

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 741

LSU – Ratifica convenzione Ministero del Lavoro/Regione Puglia. Anno 2016.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, riferisce quanto segue:

- l'art.78 della L. 23/12/00 N° 388, al comma 2 lett.b), prevede che vengano assicurate alle Regioni annualmente e con apposita convenzione, le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 co. 1 Decreto Legislativo 81/2000, nonché per sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;
- In data 29.02.2016 è stata sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione relativa all'anno 2016, che prevede il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 7.829.025,89 (settemilioniottocentoventinovemilaventicinque/89), finalizzate alla copertura, per l'annualità 2016, dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare, oltre che a sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita di n°1017 dal 1° al 18 gennaio 2016 ed a n. 1013 dal 19 gennaio 2016, nonché al sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino.
- La convenzione di cui trattasi prevede all'art.5 che ai fini dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In particolare, allo scopo di attuare la normativa vigente - art.78, comma 2, lett. a), secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n.388; art.1, comma 1156, lett. .g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.296 - rivolta alla stabile occupazione dei suddetti lavoratori, la Regione medesima si impegna a comunicare al Ministero del Lavoro, con report semestrali a decorrere dal 30 giugno 2016, il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di tutti gli enti pubblici compresi nel proprio territorio, specialmente nelle qualifiche per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56.
- La medesima all'art.6 dispone che gli Enti utilizzatori comunichino, ai sensi dell'art.36 comma 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, come sostituito dall'art. 17, comma 26, lett. C del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 (convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n.102) "anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili nell'ambito nel rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate" da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Premesso quanto sopra si rende necessario procedere alla ratifica della convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di ratificare la convenzione, sottoscritta dall'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di imporre agli Enti utilizzatori l'obbligo di comunicare, da parte degli stessi Enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate;**
4. di incaricare la Sezione Politiche per il Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto:
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE PUGLIA

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;


il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da

h h





COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aggiunto dall'art. 2, comma 549 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, ha disposto lo stanziamento di un contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea;

VISTA la nota INPS prot. n.1890 del 28 gennaio 2016 in cui, per l'annualità 2016, si indica in € 580,14 pro-capite l'importo dell'assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU), in € 620 pro capite la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) e in € 48,80 pro capite il costo annuale di gestione, sostenuto dal medesimo Istituto per la corresponsione dei predetti assegni;

VISTA la nota di Italia Lavoro S.p.A, prot. n. 1163 del 16 febbraio 2016, dalla quale risulta che il bacino dei lavoratori socialmente utili - di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - di pertinenza della Regione Puglia comprendeva n. 1.017 lavoratori al 1° gennaio 2016 e n. 1.013 alla data del 18 gennaio 2016;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l'annualità 2016 la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), oltre che di sostenere i processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei suindicati lavoratori socialmente utili dal relativo bacino di pertinenza della Regione Puglia,

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari complessivamente a Euro 7.829.025,89 (settemilioniottocentoventinovemilaventicinque/89).

Tali risorse saranno utilizzate per assicurare, nell'annualità 2016, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, indicati nelle premesse.

h d





COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Inoltre, le eventuali risorse residue - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia - saranno utilizzate per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Puglia.

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dell'INPS e della Regione Puglia.

Esse comprendono la spesa relativa agli assegni per attività socialmente utili e al nucleo familiare, compresi quelli anticipati dall'INPS per l'annualità 2016 ed includono, inoltre, i costi di gestione per la corresponsione, da parte dello stesso Istituto, delle suddette prestazioni a favore dei lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse.

Dette risorse saranno trasferite all'INPS per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia.

Le eventuali risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Puglia - quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affida ad Italia Lavoro s.p.a., l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Puglia a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine Italia Lavoro utilizza un Sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni concernenti i lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco nominativo, codice fiscale, etc. dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

La Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio *web* e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

L'INPS utilizza le informazioni inserite nel suddetto Sistema per i pagamenti degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

h d





COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

ART. 5

Ai fini dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, allo scopo di attuare la normativa vigente – art. 78, comma 2, lett. a), secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - rivolta alla stabile occupazione dei suddetti lavoratori, la Regione medesima si impegna a comunicare al Ministero del Lavoro, con report semestrali a decorrere dal 30 giugno 2016, il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di tutti gli enti pubblici compresi nel proprio territorio, specialmente nelle qualifiche per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

ART. 6

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Puglia si impegna a inserire nelle proprie convenzioni con gli Enti utilizzatori apposita clausola che preveda l'obbligo di comunicare, da parte degli stessi Enti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 29 FEB, 2016

**PER IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Il Ministro
Giuliano Poletti

PER LA REGIONE PUGLIA

L'Assessore alla Formazione e Lavoro
Sebastiano Lega

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 40/2016/FACCIAE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
POLITICHE PER IL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

4

